

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 385**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante testo unico  
dell'apprendistato

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 30, lettera c), 33 e 90, della  
legge 24 dicembre 2007, n. 247*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 luglio 2011)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 238/11

Roma 18.7.2011

*Caro Presidente*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011. E' allegato, altresì, il testo bollinato dello schema di decreto sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

*con i sigilli*  
*[Signature]*

-----  
Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30, LETTERA C), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 46, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso degli ultimi anni si è registrata una notevole diminuzione dei contratti di apprendistato che, come noto, sono il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. E' aumentato in termini rilevanti, inoltre, il tasso di disoccupazione giovanile, che è superiore di oltre tre volte a quello degli adulti.

Si spiega così l'urgenza di ridefinire i canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando quei contratti di qualità che, come l'apprendistato, si fanno apprezzare per la componente formativa utile non solo al giovane, ma anche al sistema delle imprese per acquisire nuove competenze in relazione a quelli che sono i fabbisogni professionali del futuro.

L'istituzione di un sistema normativo *certo* in tema di apprendistato è stata resa più difficoltosa dalle numerose aree di intersezione tra materie rimesse alla potestà legislativa statale e materie rimesse alla potestà legislativa regionale.

In molte Regioni manca ancora la legge regionale di attuazione della cd. "legge Biagi", laddove, in generale, su tutto il territorio nazionale la normativa è pienamente applicabile a "macchia di leopardo".

L'incertezza normativa in tema di apprendistato è recentemente aumentata a seguito della sentenza n. 176 del 2010 della Corte Costituzionale che ha ritenuto in contrasto con la Costituzione la definizione, in via sussidiaria, di un autonomo canale di apprendistato professionalizzante per la formazione esclusivamente aziendale (art. 49, comma 5-ter, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto nel 2008).

Ciò non significa il venir meno della possibilità di un contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale. Più semplicemente, la Corte Costituzionale ha voluto chiarire che anche l'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale deve inserirsi in un percorso predeterminato frutto, *ex ante*, della intesa tra Regioni e parti sociali e verificabile, *ex post*, dall'attore pubblico e, segnatamente, dalle Regioni chiamate a certificare gli esiti della formazione erogata al lavoratore.

Appare allo stato necessario attuare un intervento normativo di carattere unificante il quale conferisca finalmente piena operatività ai tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente, ovvero l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In questo contesto si colloca il presente schema di decreto legislativo per la riforma dell'apprendistato, volto a dare attuazione alla delega di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro"). Tale disposizione, in particolare, differisce i termini per l'esercizio della delega – scaduta e non attuata – già prevista dall'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concedendo al Governo il termine di 24 mesi per

definire una nuova disciplina dell'istituto.

I criteri e i principi direttivi previsti per l'esercizio della suddetta delega, da attuare previa intesa con le Regioni e le parti sociali, sono quelli di cui all'art. 1, comma 33, della stessa legge n. 247 del 2007, ossia: il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva; l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese; l'adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato e, con preciso riferimento alla tipologia professionalizzante, l'individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina.

Lo schema di decreto legislativo recepisce non solo i principi e criteri direttivi della delega, ma anche gli indirizzi condivisi da Governo, Regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato e, più in generale, nella intesa del 17 febbraio 2010 contenente le linee guida per la formazione in Italia.

Lo schema di decreto legislativo ha forma giuridica del Testo Unico, nell'ottica della massima semplificazione, e si compone di soli 7 articoli che individuano una disciplina completa e organica dell'istituto, valida sia per il settore privato che per quello pubblico.

**L'articolo 1** definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani.

La natura stabile, a tempo indeterminato, del contratto è già da tempo indiscussa, con la precisazione che è da riferire alla componente contrattuale, essendo invece quella formativa necessariamente definita nel tempo tramite la previsione di una durata, ossia di un termine finale. Una volta conclusa la fase formativa del contratto, infatti, lo stesso prosegue tra le parti senza soluzione di continuità, salvo recesso del datore di lavoro – o del lavoratore – ai sensi dell'art. 2118 c.c.

La disposizione in questione, infatti, viene espressamente richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. i), del presente provvedimento per l'ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro al termine del percorso formativo. L'art. 2 citato precisa, altresì, che in tale ipotesi il preavviso decorre dal termine del periodo di formazione.

Anche in tema di finalità, l'articolo 1 non innova rispetto al passato, ma, lasciando implicito lo scopo di istruire e formare i giovani attraverso il lavoro, valorizza piuttosto le potenzialità del contratto rispetto all'occupazione dei giovani e alla loro stabilizzazione. L'apprendistato consente infatti a questi ultimi un ingresso qualificante e qualificato nel mercato del lavoro e, in virtù della componente formativa che lo caratterizza, offre loro la possibilità di acquisire competenze, conoscenze e professionalità facilmente spendibili.

Vengono in ogni caso confermate le tre tipologie di apprendistato già previste dagli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003, tuttavia rinominandole e precisandole alla luce delle criticità emerse in sede applicativa.

**L'articolo 2** declina e definisce in un'unica norma, valida in generale per tutte e tre le tipologie di cui al precedente articolo 1, la regolamentazione degli aspetti economici, normativi e previdenziali dell'apprendistato. Esso rimette la disciplina del contratto ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o

aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale previsione innova fortemente rispetto al passato, con il preciso obiettivo, da un lato, di responsabilizzare e coinvolgere maggiormente le parti sociali, e, dall'altro, di semplificare l'istituto e uniformare a livello nazionale la disciplina, così anche da favorirne l'immediata e piena attuazione. La previsione è coerente con i già citati principi e criteri direttivi di cui alla delega del 2007, che indirizzavano verso il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e l'individuazione di meccanismi in grado di garantire un'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio italiano.

Viene confermata, innanzitutto, la forma scritta per il contratto e la si estende esplicitamente al piano formativo individuale, che può essere predisposto anche sulla base di modelli elaborati dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento. A differenza di quanto previsto dal quadro normativo previgente, si stabilisce tuttavia che il piano formativo individuale sia definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, e dunque non necessariamente in modo contestuale. Ciò consente sul versante pratico e operativo di procedere in tempi rapidi con l'assunzione dell'apprendista e, su quello progettuale, di elaborare un piano formativo che sia il più possibile personale e rispondente al profilo del giovane, che l'azienda in quel lasso di tempo può conoscere e valutare.

In tema di trattamento economico, l'articolo 2 conferma il divieto di retribuire gli apprendisti secondo tariffe di cottimo, e la possibilità di ricorrere al sistema del sottoinquadramento o a quello della percentualizzazione. Nella prima ipotesi, in particolare, è consentito al datore di lavoro di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto; nella seconda ipotesi, invece, è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio. Le due soluzioni sono per espressa previsione tra loro alternative e dunque non cumulabili, precisazione resa necessaria per risolvere l'incertezza registrata negli anni precedenti proprio in punto di compatibilità tra i due meccanismi di calcolo della retribuzione degli apprendisti.

Viene poi ribadita la necessità della presenza di un tutore o di un referente aziendale e la registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino. Sulla base degli esiti del percorso di formazione seguito dall'apprendista, all'interno e all'esterno dell'azienda, viene confermata la possibilità di riconoscere allo stesso una qualifica professionale ai fini contrattuali, nonché le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti.

All'articolo 2 vengono altresì confermate le disposizioni previdenziali e assicurative oggi vigenti e vengono indicati limiti quantitativi per le assunzioni in apprendistato, ricalcando quanto già previsto dall'art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.

L'articolo 2 del provvedimento innova fortemente, infine, rispetto alle disposizioni vigenti, laddove consente al datore di lavoro di assumere apprendisti anche indirettamente, per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, ossia con la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il numero degli apprendisti assunti con il contratto di somministrazione di lavoro viene computato ai fini dei limiti quantitativi sopra richiamati, al pari del numero apprendisti assunti direttamente dal datore di lavoro.

**L'articolo 3** definisce la prima tipologia di apprendistato, ossia il contratto di *“apprendistato per la qualifica professionale”*, intesa alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, come definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'articolo 3 riprende, senza innovazioni di rilievo, le previsioni di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 276 del 2003 (*“Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione”*).

Prendendo atto della inoperatività delle norme di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 276 del 2003 – salvo le eccezioni di Lombardia e Veneto, che solo nel 2010 hanno sottoscritto le necessarie intese con i Ministeri competenti, peraltro ancora non operative – si prevede, tuttavia, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, intervenga con un decreto per rendere la disciplina dell'apprendistato per la qualifica professionale operativa sull'intero territorio nazionale, in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza, in assenza di leggi regionali.

**L'articolo 4** definisce la tipologia dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e ne declina le relative specificità. Il comma 1, senza nulla innovare rispetto a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, precisa che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale – un tempo qualificazione professionale ai fini contrattuali – i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, nonché i soggetti che abbiano compiuto i diciassette anni e siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226 del 2005, ossia presso un istituto professionale.

Un elemento di novità risiede, invece, nella espressa previsione dell'applicabilità dell'istituto in esame in riferimento a tutti i settori di attività, pubblici e privati. In precedenza ai due settori si applicavano due normative differenti: al settore pubblico la disciplina di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, mentre al settore privato quella di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 (e solo in via sussidiaria e transitoria quella di cui all'art. 16 della legge n. 196 del 1997). Un'ulteriore novità risiede nell'applicabilità dell'istituto ai lavoratori in mobilità, a prescindere dall'età, espressamente prevista dall'art. 7, comma 4, del provvedimento, alla cui analisi nella presente relazione si rimanda.

Per quanto attiene ai profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la formazione viene sostanzialmente ricondotta allo sviluppo di competenze tecnico-professionali e specialistiche da un lato, e allo sviluppo di competenze di base e trasversali dall'altro.

Il presente provvedimento valorizza, per questa fattispecie, il ruolo della autonomia collettiva, rinviando ad accordi interconfederali e ai contratti collettivi per la definizione delle modalità di erogazione della formazione per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, in ragione dell'età dell'apprendista e della qualificazione contrattuale da conseguire.

La disposizione, fortemente innovativa rispetto al passato, pone le condizioni per progettare percorsi formativi coerenti con i fabbisogni di settore e del territorio, non solo rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva, ma riconoscendo l'impresa come sede per lo sviluppo delle professionalità, e il lavoro come mezzo per la formazione, come già riconosciuto e sottoscritto da Governo, Regioni e parti sociali nell'intesa del 17 febbraio 2010, contenente le Linee guida per la formazione nel 2010. La formazione finalizzata allo sviluppo di competenze tecnico-professionali potrà essere finanziata con le risorse dei fondi paritetici interprofessionali in concorso delle Regioni.

La formazione per lo sviluppo delle competenze di base e trasversali è invece realizzata per mezzo dell'offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, internamente o esternamente all'azienda. Con riferimento al monte ore complessivo della formazione, sono previste almeno quaranta ore di formazione per il primo anno di apprendistato e ventiquattro per il secondo.

**L'articolo 5** contiene le disposizioni che disciplinano l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Oltre a prevedere un apposito contratto di apprendistato per la ricerca, il provvedimento introduce la possibilità, nell'ambito della legislazione vigente, di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti coinvolti nel praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

**L'articolo 6** interviene a bilanciare l'assetto della nuova disciplina, che, coerentemente con i principi della delega del 2007, valorizza e rafforza l'autonomia della contrattazione collettiva, prevedendo, da un lato, la definizione di un sistema pubblico di standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione e di certificazione, e precisando, dall'altro, che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili professionali di riferimento vengono agganciati a quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria, da integrare, se necessario, con intese specifiche sottoscritte anche in corso della vigenza contrattuale.

Riprendendo una previsione già contenuta nell'articolo 52 ("*Repertorio delle professioni*") del d.lgs. n. 276 del 2003, viene disposta la istituzione di un repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, prorogata al 2011 e 2012 dall'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011.

Il punto 5 della citata Intesa prevede la definizione di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutatori/certificatori", valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali, che siano in grado di riconoscere, valutare e certificare le effettive competenze dei lavoratori, comunque acquisite.

Al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato, il repertorio è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

**L'articolo 7** reca le disposizioni finali, in primo luogo confermando e rafforzando il regime sanzionatorio vigente.

Allo stesso modo viene confermato l'attuale regime di incentivi economici e normativi.

Per l'ipotesi, prevista dallo schema di decreto, di assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità, si prevede che per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

Inoltre, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del provvedimento *de quo* vengono espressamente abrogate la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal medesimo provvedimento.

Per i settori in cui la disciplina dettata dal provvedimento non è immediatamente operativa troveranno applicazione, in via transitoria, le regolamentazioni contrattuali vigenti.

Per consentire l'armonizzazione, nella materia in esame, delle discipline applicabili al lavoro privato e di quelle applicabili al lavoro pubblico, l'articolo 7 stabilisce che ai fini dell'applicazione del contratto di apprendistato nei settori di attività pubblici, venga adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ultimo comma dell'articolo 7, infine, espressamente prevede che nell'attesa della riforma degli incentivi all'occupazione, continuino a trovare applicazione gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo.



**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(All. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G. U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:**

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante Testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183.

**Referente:** Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, Romolo de Camillis  
tel. 0648161462-3; e-mail rdecamillis@lavoro.gov.it

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato ad attuare la delega di cui all'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro). La disposizione sopra citata del Collegato lavoro ha differito al 24 novembre 2012 il termine per l'esercizio della delega volta al riordino della normativa in materia di apprendistato, già conferita dalla disposizione summenzionata della legge 247/2007.

I criteri e i principi direttivi previsti per l'esercizio della suddetta delega, da attuare previa intesa con le Regioni e le parti sociali, sono quelli di cui all'art. 1, comma 33, della legge 247/2007, ossia: il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva; l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese; l'adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato e, con preciso riferimento alla tipologia professionalizzante, l'individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina.

In attuazione dei suddetti criteri e principi direttivi, lo schema di decreto legislativo in esame costituisce un intervento normativo di carattere unificante, finalizzato a conferire finalmente piena operatività ai tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente, ovvero l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Lo schema di decreto legislativo, infatti, conferma le tre tipologie di contratto di apprendistato previste dalla normativa vigente, rinominandole e precisandole alla luce delle criticità emerse in sede applicativa.

Va osservato, in proposito, che l'istituzione di un sistema normativo *certo* in tema di apprendistato è stata resa più difficoltosa dalle numerose aree di intersezione tra materie rimesse alla potestà legislativa statale e materie rimesse alla potestà legislativa regionale.

In molte Regioni, poi, manca ancora la legge regionale di attuazione del d.lgs. 276/2003, laddove, in generale, su tutto il territorio nazionale la normativa è pienamente applicabile a “macchia di leopardo”.

Il provvedimento, pertanto, è finalizzato a favorire l’occupazione dei giovani attraverso il rilancio del contratto di apprendistato, superando le carenze e le criticità della normativa vigente, sopra evidenziate, che hanno impedito la piena operatività di tale tipologia contrattuale.

Ci si attende, quindi, che l’entrata in vigore di una normativa più chiara e certa in materia di apprendistato – come quella che si vuole introdurre con il provvedimento in esame – volta a definire in modo più preciso i diversi ambiti di azione della normativa statale, di quella regionale e della contrattazione collettiva, possa dare impulso al contratto di apprendistato nei prossimi anni, creando le condizioni per un maggiore ricorso a tale tipologia contrattuale da parte delle imprese.

Il provvedimento è coerente con il programma di Governo.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

La materia dell’apprendistato è stata disciplinata più volte dal legislatore nel corso del tempo.

La prima disciplina organica del contratto di apprendistato è stata dettata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. Successivamente, in un’ottica di semplificazione, sono state abrogate alcune disposizioni della predetta legge che imponevano al datore di lavoro ed al lavoratore alcuni adempimenti, ritenuti troppo onerosi.

Gli artt. 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, poi, sono intervenuti, tra l’altro, in materia di limiti quantitativi per l’assunzione degli apprendisti, di durata dei benefici contributivi e di incentivi normativi per la stipula del contratto di apprendistato.

L’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, quindi, ha ridefinito alcuni aspetti della disciplina dell’apprendistato, quali l’età degli apprendisti, la durata e i contenuti formativi del contratto.

Una riforma complessiva dell’istituto in esame, infine, è stata operata dagli artt. da 47 a 53 (“Capo I – Apprendistato”) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”). Con la predetta riforma, tra l’altro, sono stati introdotti nel nostro ordinamento tre modelli di apprendistato, ovvero l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti**

Lo schema di decreto legislativo, ponendo in essere una riforma organica dell’istituto dell’apprendistato, abroga espressamente la normativa attualmente vigente in materia, richiamata al punto n. 2) del presente documento (cfr. art. 7, comma 6 del provvedimento).

## **4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali**

Lo schema di provvedimento in esame rispetta i principi degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione.

## **5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Lo schema di decreto legislativo è rispettoso delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di istruzione e della formazione professionale. Il provvedimento, infatti, recepisce gli indirizzi condivisi da Governo, Regioni e parti sociali nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida della formazione in Italia) e rinvia alla normativa regionale e delle Province Autonome per quanto concerne la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato.

L'art. 1, comma 33, della legge 247/2007, inoltre, prevede che la delega venga esercitata previa intesa con le Regioni e le parti sociali, mentre il comma 90 del medesimo articolo prevede che sullo schema di decreto legislativo venga acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

**6) Verifica della compatibilità dell'intervento con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non vengono in rilievo aspetti relativi alla delegificazione né tantomeno alla rilegificazione.

**8) Verifica dell'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Nel corso della XVI Legislatura, sono stati presentati i seguenti progetti di legge vertenti, tra l'altro, sulla materia dell'apprendistato:

- l'Atto Camera n. 1613, recante "*Disposizioni concernenti la disciplina dei contratti di lavoro e di apprendistato, gli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, l'estensione degli strumenti di integrazione del reddito e la riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese*", presentato il 5 agosto 2008 dall'On. Saglia (PdL) ed altri, assegnato il 15 dicembre 2008 alla Commissione Lavoro della Camera e di cui non è ancora iniziato l'esame;
- l'Atto Senato n. 1110, recante "*Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento*", presentato il 14 ottobre 2008 dalla Sen. Finocchiaro (PD) e altri, attualmente in corso di esame in Commissione Lavoro del Senato.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II: CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.**

Non risultano in corso procedure di infrazione sulla materia trattata dal provvedimento normativo.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **PARTE III: ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Lo schema di decreto legislativo prevede l'emanazione degli atti attuativi di seguito elencati:

- la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di determinati criteri e principi direttivi (art. 3, comma 2);
- con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, è stabilita la disciplina dell'apprendistato per la qualifica professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione richiamata al punto precedente (art. 3, comma 3);
- la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca (art. 5, comma 2);
- entro dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica

dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione (art. 6, comma 1);

- allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010 (art. 6, comma 3);
- la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (art. 7, comma 8).

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economica finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stato necessario utilizzare dati o riferimenti statistici, né vi è la necessità di commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante Testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183.

**Referente:** Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, Romolo de Camillis  
tel. 0648161462-3; e-mail rdecamillis@lavoro.gov.it

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

L'intervento regolatorio è finalizzato ad attuare la delega di cui all'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro).

La predetta delega è volta al riordino della normativa in materia di apprendistato, prevedendo, tra l'altro, il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e l'individuazione di *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi (cfr. art. 1, commi 30 e 33, della legge 247/2007, come modificata dalla legge 183/2010).

La disciplina del contratto di apprendistato, attualmente, è dettata dai seguenti provvedimenti legislativi: gli artt. 2130 - 2134 c.c.; la legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante "Disciplina dell'apprendistato"; gli artt. 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; l'art. 16 ("Apprendistato") della legge 24 giugno 1997, n. 196; e, da ultimo, gli artt. da 47 a 53 ("Capo I – Apprendistato") del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

Per quanto esista una normativa organica in materia di apprendistato, tale normativa non appare di facile applicazione. Dall'esperienza della concreta attuazione del contratto di apprendistato, infatti, è emerso che le imprese e i loro consulenti ritengono l'apprendistato un contratto troppo complesso, fonte di incertezza sul piano operativo.

L'istituzione di un sistema normativo *certo* in tema di apprendistato è stata resa più difficoltosa dalle numerose aree di intersezione tra materie rimesse alla potestà legislativa statale e materie rimesse alla potestà legislativa regionale. Alla chiarificazione del descritto quadro normativo ha contribuito solo in parte la giurisprudenza della Consulta (es: sent. 50/05) la quale ha affermato che la disciplina dell'apprendistato partecipa di ambiti materiali ascrivibili a materie di potestà legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e di materie di potestà concorrente (tutela del lavoro).

In molte Regioni, poi, manca ancora la legge regionale di attuazione del d.lgs. 276/2003, laddove, in generale, su tutto il territorio nazionale la normativa è pienamente applicabile a “macchia di leopardo”.

L’incertezza normativa in tema di apprendistato è recentemente aumentata a seguito della sentenza n. 176 del 2010 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto in contrasto con la Costituzione la definizione, in via sussidiaria, di un autonomo canale di apprendistato professionalizzante per la formazione esclusivamente aziendale (art. 49, comma 5-ter, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto nel 2008).

Ciò non significa il venir meno della possibilità di un contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale. Più semplicemente, la Corte Costituzionale ha voluto chiarire che anche l’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale deve inserirsi in un percorso predeterminato frutto, *ex ante*, della intesa tra Regioni e parti sociali e verificabile, *ex post*, dall’attore pubblico e, segnatamente, dalle Regioni chiamate a certificare gli esiti della formazione erogata al lavoratore.

Appare allo stato necessario, pertanto, attuare un intervento regolatorio di carattere unificante, il quale conferisca finalmente piena operatività ai tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente, ovvero l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

L’intervento regolatorio, infatti, intende confermare le tre tipologie di contratto di apprendistato previste dalla normativa vigente, rinominandole e precisandole alla luce delle criticità emerse in sede applicativa.

### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Nel corso degli ultimi anni si è registrata una notevole diminuzione dei contratti di apprendistato che, come noto, sono tra i principali canali di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Gli apprendisti sono stati 645.986 nel 2008 e solo 567.842 nel 2009, con una diminuzione di ben 78.144 unità rispetto all’anno precedente.

E’ aumentato in termini rilevanti, poi il tasso di disoccupazione giovanile, che è superiore di oltre tre volte a quello degli adulti.

Si spiega così l’urgenza di ridefinire i canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando quei contratti di qualità che, come l’apprendistato, si fanno apprezzare per la componente formativa utile non solo al giovane, ma anche al sistema delle imprese per acquisire nuove competenze in relazione a quelli che sono i fabbisogni professionali del futuro.

### **D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L’intervento regolatorio è finalizzato a favorire l’occupazione dei giovani attraverso il rilancio del contratto di apprendistato, superando le carenze e le criticità della normativa vigente, illustrate alla



lettera B) della presente sezione, che hanno impedito la piena operatività di tale tipologia contrattuale, estremamente importante ai fini dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Ci si attende, quindi, che l'entrata in vigore di una normativa più chiara e certa in materia di apprendistato – come quella che si vuole introdurre con l'intervento regolatorio – volta a definire in modo più preciso i diversi ambiti di azione della normativa statale, di quella regionale e della contrattazione collettiva, possa dare impulso al contratto di apprendistato nei prossimi anni, creando le condizioni per un maggiore ricorso a tale tipologia contrattuale da parte delle imprese.

#### **E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

I soggetti principali destinatari dell'intervento regolatorio sono i datori di lavoro, pubblici e privati, e i lavoratori.

Nello specifico, l'intervento regolatorio intende confermare le tre tipologie di contratto di apprendistato previste dalla normativa vigente, rinominandole e precisandole alla luce delle criticità emerse in sede applicativa.

In base alle finalità dell'intervento regolatorio, una delle predette tipologie contrattuali è destinata anche all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e consente l'assunzione, in tutti i settori di attività, dei soggetti che abbiano compiuto quindici anni.

Le altre due tipologie contrattuali – di cui una è finalizzata al conseguimento di una qualificazione contrattuale, ed un'altra al conseguimento di titoli di studio dell'alta formazione ed allo svolgimento di attività di ricerca – consentono, invece, di assumere in tutti i settori di attività, pubblici e privati, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, nonché i soggetti che abbiano compiuto i diciassette anni e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita presso un istituto professionale.

### **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Lo schema di decreto legislativo è frutto di una condivisione con Regioni e parti sociali, recepisce infatti gli indirizzi condivisi da Governo, Regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato e, più in generale, nella intesa del 17 febbraio 2010 contenente le linee guida per la formazione in Italia.

Ad ogni modo, l'*iter* del provvedimento prevede l'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali e il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

L'intervento regolatorio sarà trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'"opzione zero" non è stata valutata praticabile. La non facile applicazione della normativa vigente rende necessario un intervento regolatorio. Dall'esperienza della concreta attuazione del

contratto di apprendistato è emerso che le imprese e i loro consulenti ritengono tale istituto, così come attualmente disciplinato, un contratto troppo complesso, fonte di incertezza sul piano operativo.

In molte Regioni, poi, manca ancora la legge regionale di attuazione del d.lgs. 276/2003, laddove, in generale, su tutto il territorio nazionale la normativa è applicabile a “macchia di leopardo”.

#### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, sia nel merito che dal punto di vista giuridico. Tra l'altro, l'intervento regolatorio è finalizzato ad attuare la delega di cui all'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro). Oltretutto, il comma 33 del medesimo art. 1, legge n. 247/2007 cit., fissa puntuali principi e criteri direttivi i quali vincolano in modo piuttosto stringente l'ambito di esercizio della delega, in tal modo rendendo difficoltosa l'individuazione di opzioni alternative.

#### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

##### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

L'intervento regolatorio risponde alla finalità di conferire finalmente piena operatività ai tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente, ovvero l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Ci si attende, quindi, che l'entrata in vigore di una normativa più chiara e certa in materia di apprendistato – come quella che si vuole introdurre con l'intervento regolatorio – volta a definire in modo più preciso i diversi ambiti di azione della normativa statale, di quella regionale e della contrattazione collettiva, possa dare impulso al contratto di apprendistato nei prossimi anni, creando le condizioni per un maggiore ricorso a tale tipologia contrattuale da parte delle imprese.

##### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

L'intervento regolatorio reca il vantaggio di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e di rispondere alla reale esigenza occupazionale delle imprese e non arreca svantaggi per altri soggetti, né pubblici, né privati.

##### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non sono posti obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni. Per quanto riguarda la forma scritta del contratto essa si estende anche al piano formativo individuale.

##### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, sia nel merito che dal punto di vista giuridico.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Si è valutato che le nuove norme che verranno introdotte con l'intervento regolatorio possano essere applicate senza produrre oneri per la finanza pubblica.

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

L'intervento regolatorio non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio proposto sono i soggetti pubblici (amministrazioni centrali e locali) e le aziende.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'intervento regolatorio sarà inserito sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le strutture e le modalità esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza biennale, sarà elaborata la prescritta Verifica di impatto regolatorio, nella quale sarà preso in esame, in particolar modo, l'incidenza della normativa introdotta sull'utilizzo del contratto di apprendistato.

Più nel dettaglio sarà verificato il raggiungimento dei seguenti benefici: maggiore occupazione dei giovani attraverso il rilancio del contratto di apprendistato, maggiore ricorso a tale tipologia contrattuale da parte delle imprese con rispondenza alle effettive esigenze occupazionali, impulso della contrattazione collettiva.

Tra gli aspetti prioritari da verificare vi sarà l'analisi del rapporto costi/benefici, al termine della quale si potrà valutare anche l'opportunità di intervenire con norme correttive o integrative.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo si propone l'obiettivo di ridefinire la disciplina dell'apprendistato secondo i principi e criteri direttivi della delega già prevista dall'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 i cui termini - tenuto conto del mancato esercizio della stessa da parte del Governo - sono stati differiti per ulteriori ventiquattro mesi dall'art. 46, comma 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro").

Tra le finalità del provvedimento vi è quella di semplificare i canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso una migliore definizione del quadro giuridico ed istituzionale sotteso all'istituto dell'apprendistato. L'intervento regolatorio intende peraltro prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) che spesso, impropriamente, sono stati utilizzati in alternativa al contratto di apprendistato.

In tal senso vengono recepiti i principi sanciti nelle intese raggiunte da Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per la definizione di Linee Guida per la formazione (del 17 febbraio 2010) e per il rilancio dell'apprendistato (del 27 ottobre 2010). Con l'intesa 17 febbraio 2010, in particolare, si è concordato sulla necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria).

Con riferimento alla possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, si rappresenta che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo espressamente prevede che per tale categoria di lavoratori trova applicazione esclusivamente il regime contributivo agevolato vigente di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

In definitiva, il decreto in questione si sostanzia in un complessivo intervento di riordino e semplificazione della disciplina in materia di apprendistato, il quale lascia sostanzialmente inalterate le finalità, le tipologie e i requisiti soggettivi di accesso contemplati dalla previgente disciplina, in tal modo lasciando inalterata la platea finale dei destinatari, nonché gli oneri sostenuti a legislazione vigente in termini di agevolazioni contributive per tale tipo di contratto.

Nei termini sopraesposti, nel rispetto dei criteri di esercizio della delega innanzi richiamata, lo schema di decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presenza di oneri per la finanza pubblica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO 1



26 MAG. 2011

29 [Signature]

[Signature]

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30, LETTERA C), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 46, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché l'articolo 14 del citato decreto legislativo 124 del 2004;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Acquisita l'intesa con le regioni e le parti sociali in data ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente



# Testo Unico dell'apprendistato

## Art. 1

### *Definizione*

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

## Art. 2

### *Disciplina generale*

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni; f) registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti; h) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; i) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro



l'invalidità e vecchiaia.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

### Art. 3

#### *Apprendistato per la qualifica professionale*

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, è stabilita la disciplina dell'apprendistato per la qualifica professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione di cui al presente articolo.

### Art. 4

#### *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*





1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a sei anni.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo.

#### Art. 5

##### *Apprendistato di alta formazione e ricerca*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Art. 6

### *Standard professionali e standard formativi*

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere anche in corso della vigenza contrattuale.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

## Art. 7

### *Disposizioni finali*

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adatterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni



amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni altra disposizione incompatibile.

7. Per i settori in cui la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria, le regolamentazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Codice sito: 4.4/2011/12

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0003588 P-4.23.2.21  
del 14/07/2011



5928889

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo  
ROMA

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
c/o CINSEDO

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI

Oggetto: schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale, dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 luglio 2011, sul provvedimento indicato in oggetto.

Il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183."

*Intesa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio Atti n. 122 del 7 luglio 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 7 luglio 2011

VISTO l'articolo 1, comma 30, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183 ;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato in oggetto indicato, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2011, diramato il 15 giugno 2011,;

VISTE le proposte emendative delle Regioni sullo schema sopra citato, pervenute il 20 giugno 2011 e diramate il medesimo giorno (All. 1)

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 21 giugno 2011, sono state esaminate le proposte emendative delle Regioni, alcune delle quali accolte dall'Amministrazione proponente e altre dichiarate superate dalle Regioni;

RILEVATO che il provvedimento in argomento, è stato iscritto alla seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 giugno 2011, che non ha avuto luogo;

VISTA la nota del 4 luglio 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalizzato quanto concordato nella suddetta riunione tecnica circa gli emendamenti accolti e ha trasmesso, conseguentemente, il testo integrato, entrambi diramati in data 5 luglio 2011 (All. 2);

VISTA la nota del 7 luglio 2011 con la quale sono state diramate le osservazioni, pervenute, nella medesima data, dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (All. 3);

VISTA la proposta emendativa della Regione Valle d'Aosta, pervenuta con nota del 7 luglio 2011 e diramata in pari data, con la quale si chiede di sostituire il comma 11 dell'articolo 7 dello schema nei seguenti termini: *"11. Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione "*;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa condizionata all'accoglimento della suddetta proposta emendativa relativa alle Regioni a statuto speciale ( comma 11 dell'articolo 7);

RILEVATO altresì che le Regioni, nella medesima seduta hanno dichiarato di accogliere la riformulazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa all'articolo 2, comma 1, lett. i), come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nei seguenti termini: *"i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo"*;

ACQUISITO, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183., diramato il 15 giugno 2011.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

*Raffaele Fitto*

Acc. 1)



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Codice sito: 4.4/2011/12

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0003157 P-4.23.2.4  
del 20/06/2011



5871693

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento R.G.S.  
ROMA

e, p.c. Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia  
Coordinatore vicario Commissione istruzione,  
lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria  
Coordinatore vicario Commissione salute

Al Presidenti della Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Oggetto: schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Con riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si trasmettono le proposte emendative delle Regioni, pervenute in data odierna, ai fini della riunione tecnica convocata per il 21 giugno p.v.

Il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi





# Testo Unico dell'apprendistato

## Emendamenti delle Regioni e P.A. (IX Commissione 15 giugno 2011)

### Art. 1

#### Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

### Art. 2

#### Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto



previsto dai contratti collettivi; i) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.


~~4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.~~

### Art. 3

#### *Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti



decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

~~3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, è stabilita la disciplina dell'apprendistato per la qualifica professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione di cui al presente articolo.~~

#### Art. 4

##### *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una ~~qualificazione contrattuale~~ qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore tre anni ovvero cinque per specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a novanta per la durata del triennio. ~~il primo anno e di ventiquattro per il secondo.~~

#### Art. 5

##### *Apprendistato di alta formazione e di ricerca*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, e per il conseguimento per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, ~~titolo di studio di livello secondario superiore,~~ per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie.



per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6

##### *Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze*

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi professionali e standard formativi essenziali in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.



4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A. sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010.

Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

#### Art. 7

#### *Disposizioni finali*

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adoterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



6. Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni altra disposizione incompatibile.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2012, le regolamentazioni contrattuali regolazioni vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

9 bis. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.



# Testo Unico dell'apprendistato

## Proposte emendamenti delle Regioni e Province Autonome (IX Commissione 15 giugno 2011)

### Art. 1

#### Definizione

Al comma 1, dopo le parole "finalizzato alla" aggiungere le parole "formazione e alla"

### Art. 2

#### Disciplina generale

Al comma 1, dopo il riferimento a "contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale", sopprimere le parole "territoriale o aziendale"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "possibilità" sopprimere le parole "anche con il concorso delle Regioni"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "modificazioni" aggiungere la formulazione "anche attraverso accordi con le Regioni"

Al comma 1, lettera f), sostituire il testo con la seguente formulazione: "possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti"

Al comma 1, lettera g), sostituire il testo con la seguente formulazione "registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera h) "possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi".

Al comma 4, sopprimere tutta la formulazione del testo.

Con riferimento a quanto previsto al comma 1 lett. h,) le Regioni e P.A. sollecitano l'inserimento di uno specifico emendamento che preveda la sanzione nel caso di violazione del divieto di licenziamento

### Art. 3

Sostituire il titolo con "Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale"

Al comma 1, dopo le parole "per la qualifica" aggiungere le parole "o per il diploma"



Al comma 1, dopo le parole "quindici anni" aggiungere le parole "e fino al compimento del venticinquesimo anno di età"

Al comma 1, nel secondo periodo, dopo la parola "qualifica" sopprimere le parole "e del titolo di studio" e sostituirle con le parole "o del diploma".

Al comma 1, dopo le parole "tre anni", aggiungere le parole "ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale".

Al comma 2, dopo le parole "per la qualifica", aggiungere le parole "e il diploma"

Al comma 2, dopo le parole "università e della ricerca" aggiungere le parole "acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e".

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "o diploma"

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "o del diploma"

Al comma 3, sopprimere l'intera formulazione del testo.

#### **Art. 4**

#### **Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di una" sostituire le parole "qualificazione contrattuale" con le parole "qualifica professionale a fini contrattuali"

Al comma 2, dopo le parole "del tipo di qualificazione" aggiungere la parola "contrattuale"

Al comma 2, dopo la parola "superiore" aggiungere la parola "tre"

Al comma 2, dopo la parola "anni" aggiungere le parole "ovvero cinque per specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

Al comma 3, dopo le parole "offerta formativa pubblica" sopprimere le parole "finanziata dalle Regioni"

Al comma 3, dopo le parole "monte complessivo" sostituire le parole "di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo" con "non superiore a novanta ore per la durata del triennio".

Le Regioni Emilia Romagna, Liguria e Puglia propongono di prevedere l'accesso all'apprendistato professionalizzante limitatamente ai soggetti in possesso di un diploma.

Le Regioni Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Marche sollecitano l'incremento della durata della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, attualmente prevista non superiore a 90 ore per il triennio.





Le Regioni e P.A. sottolineano la necessità di un chiarimento sull'utilizzo dell'apprendistato per l'accesso ai settori pubblici, in relazione agli eventuali contrasti tra le previsioni normative.

#### Art. 5

Sostituire il titolo dell'articolo con **"Apprendistato di alta formazione e di ricerca"**

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di un" sostituire le parole "titolo di studio di livello secondario superiore" con le parole "diploma di istruzione secondaria superiore".

#### Art. 6

Sostituire il titolo dell'articolo con **"Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze"**

Al comma 1, dopo le parole "gli standard" sostituire le parole "formativi per la verifica dei percorsi formativi" con le parole "professionali e standard formativi essenziali"

Al comma 2, sopprimere le parole "apprendistato di ricerca"

Al comma 2, dopo le parole "intese specifiche da sottoscrivere", aggiungere le parole "a livello nazionale o interconfederale".

Al comma 2 dopo le parole "anche in corso della vigenza contrattuale." aggiungere le parole "La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro."

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4 "Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A. sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino, nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e P.A. e Parti Sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del Repertorio delle Professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti".

La Lombardia si riserva di verificare l'adesione alla richiesta di emendamento di cui al comma 1

#### Art. 7

#### **Disposizioni finali**

Al comma 6, dopo le parole "decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" sopprimere le parole "e ogni altra disposizione incompatibile".

Al comma 7, dopo la parola "Per" aggiungere le parole "le Regioni e"



Al comma 7, dopo le parole "i settori" sostituire le parole "in cui" con la parola "ove"

Al comma 7, dopo le parole "in via transitoria" aggiungere le parole "e non oltre il 31 dicembre 2012"

Al comma 7, sostituire la parola "regolamentazioni" con la parola "regolazioni" e sopprimere la parola "contrattuali".

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

*"9 bis. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione".*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio I  
Codice sito: 4.4/2011/12

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0003411 P-4.23.2.4  
del 05/07/2011



5908525

Att. 2)

Al Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi della Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

Al Ministero del lavoro e delle politiche  
sociali  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento R.G.S.  
ROMA


Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana  
Coordinatore Commissione istruzione,  
lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia  
Coordinatore vicario Commissione  
istruzione, lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria  
Coordinatore vicario Commissione salute



*Handwritten mark*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

LORO SEDI

Oggetto: schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

A seguito della riunione tecnica del 21 giugno 2011 sul provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, come concordato nella riunione stessa, gli emendamenti e il testo integrato con gli emendamenti, inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 luglio 2011, che sono disponibili sul sito: [www.statoregioni.it](http://www.statoregioni.it).

Il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*E. Siniscalchi*



*cc. r.  
st*

# Bozza

## Testo Unico dell'apprendistato

### Proposte di emendamenti

#### Art. 1

##### **Definizione**

Al comma 1, dopo le parole "finalizzato alla" aggiungere le parole "formazione e alla"

#### Art. 2

##### **Disciplina generale**

Al comma 1, dopo il riferimento a "contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale", sopprimere le parole "territoriale o aziendale"

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "forma scritta del contratto" aggiungere le parole ", del patto di prova"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "possibilità" sopprimere le parole "anche con il concorso delle Regioni"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "modificazioni" aggiungere la formulazione "anche attraverso accordi con le Regioni"

Al comma 1, lettera f), sostituire il testo con la seguente formulazione: "possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti"

Al comma 1, lettera g), sostituire il testo con la seguente formulazione "registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera h) "possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi".

Al comma 1, cancellare le lettere i) e l) e sostituirle con le seguenti lettere i), l), m):  
"i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, di una percentuale di apprendisti al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso



*decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".*

Al comma due aggiungere le seguenti lettere d) e e): "d) maternità; e) assegno familiare"

Al comma 3 sopprimere il riferimento al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003

Al comma 4, sopprimere tutta la formulazione del testo.

### **Art 3**

Sostituire il titolo con "**Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale**"

Al comma 1, dopo le parole "per la qualifica" aggiungere le parole " o per il diploma"

Al comma 1, dopo le parole " quindici anni" aggiungere le parole "e fino al compimento del venticinquesimo anno di età"

Al comma 1, nel secondo periodo, dopo la parola "qualifica" sopprimere le parole "e del titolo di studio" e sostituirle con le parole "o del diploma".

Al comma 1, dopo le parole "tre anni", aggiungere le parole "ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale".

Al comma 2, dopo le parole "per la qualifica", aggiungere le parole "e il diploma"

Al comma 2, dopo le parole "di Trento e Bolzano", eliminare le parole "d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca" e aggiungere le parole "previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e"

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "o diploma"

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "o del diploma"

Al comma 3, sopprimere l'intera formulazione del testo.

### **Art. 4**

#### **Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di una" sostituire le parole "qualificazione contrattuale" con le parole "qualifica professionale a fini contrattuali"

Al comma 2, dopo le parole "del tipo di qualificazione" aggiungere la parola "contrattuale"

Al comma 2, dopo le parole "nonché la durata" aggiungere le parole " , anche minima."



Al comma 2, dopo la parola "superiore" eliminare la parola "sei" e aggiungere la parola "tre"

Al comma 2, dopo la parola "anni" aggiungere le parole "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

Al comma 3, dopo le parole "è integrata" aggiungere le parole "nei limiti delle risorse annualmente disponibili"

Al comma 3, dopo le parole "offerta formativa pubblica" sopprimere le parole "finanziata dalle Regioni"

Al comma 3, dopo le parole "monte complessivo" sostituire le parole "di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo" con "non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi 4 e 5:

*"4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.*

*5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime".*

#### Art. 5

Sostituire il titolo dell'articolo con "**Apprendistato di alta formazione e di ricerca**"

Al comma 1 dopo la parola "ricerca," sopprimere la parola "o".

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di un" sostituire le parole "titolo di studio di livello secondario superiore" con le parole "diploma di istruzione secondaria superiore".

Al comma 3, dopo le parole "singoli datori di lavoro" aggiungere "o dalle loro associazioni".

#### Art. 6

Sostituire il titolo dell'articolo con "**Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze**"

Al comma 2, dopo le parole "intese specifiche da sottoscrivere", aggiungere le parole "a livello nazionale o interconfederale".

Al comma 2 dopo le parole "anche in corso della vigenza contrattuale." aggiungere le parole "La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettiva e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del"



*datore di lavoro."*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4 "Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino, nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del Repertorio delle Professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti".*

### **Disposizioni finali**

*Al comma 6, dopo le parole "decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" sopprimere le parole "e ogni altra disposizione incompatibile".*

*Al comma 7, dopo la parola "Per" aggiungere le parole "le Regioni e"*

*Al comma 7, dopo le parole "i settori" sostituire le parole "in cui" con la parola "ove"*

*Al comma 7, dopo le parole "in via transitoria" aggiungere le parole "e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*

*Al comma 7, sostituire la parola "regolamentazioni" con la parola "regolazioni" e sopprimere la parola "contrattuali".*

*Al comma 7, dopo la parola "vigenti" proseguire con "In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti."*

*Al comma 8, dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" aggiungere "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali e"*

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi 10 e 11:*

*"10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.*

*11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione".*





# Testo Unico dell'apprendistato

*(bozza del 22 giugno 2011  
dopo le parti sociali - versione def)*

## Art. 1


### Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

## Art. 2

### Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni; h) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di



~~formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, di una percentuale di apprendisti al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.~~

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

~~4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.~~

### Art. 3

#### *Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione.



dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

~~3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, è stabilita la disciplina dell'apprendistato per la qualifica professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione di cui al presente articolo.~~

#### Art. 4


##### *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una ~~qualificazione~~ ~~contrattuale~~ qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni ~~sentite le parti sociali~~ e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire



nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.

#### Art. 5

##### *Apprendistato di alta formazione e di ricerca*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, e per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, ~~titolo di studio di livello secondario superiore,~~ per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6

##### *Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze*

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica



dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

## Art. 7

### *Disposizioni finali*

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione



amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


6. Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni altra disposizione incompatibile.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre **sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, le regolamentazioni contrattuali regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare



comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Codice sito: 4.4/2011/12

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0003444 P-4.23.2.4  
del 07/07/2011



6910767

All. 3)

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia  
Coordinatore vicario Commissione istruzione,  
lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria  
Coordinatore vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle  
finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento R.G.S.  
Roma







*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Oggetto: schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Con riferimento al provvedimento in oggetto indicato, iscritto alla seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio c.a., si trasmette lo stralcio di osservazioni, pervenute in data odierna, del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria dello Stato.

Il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*



00390647618457

- Punto 8 - Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Intesa del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR) del regolamento recante "Funzionamento del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti".

*Al riguardo, circa i punti 4, 5, 6 e 8, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.*

→ *Circa il punto 1 si rinvia a quanto rappresentato con nota n. 71438 del 23 giugno 2011.*

In particolare, si segnala la necessità:

- di sopprimere la lettera i) dell'articolo 2, comma 1, che introduce una modifica diretta ad ampliare significativamente il numero di apprendisti con oneri strutturali, non compensati, a carico della finanza pubblica, aggirando di fatto i limiti numerici di assunzione in apprendistato previsti a legislazione vigente. Al riguardo il Ministero del lavoro aveva rappresentato che, non essendo l'intento della modifica quello di ampliare il numero di apprendisti in quanto i soggetti interessati verrebbero stabilizzati in qualità di dipendenti, non ne conseguirebbe alcuna variazione rispetto all'attuale normativa in materia. Lo stesso dicastero, però, si era dichiarato disponibile a predisporre una formulazione più chiara della norma, dalla quale emergesse espressamente quanto sopra specificato. Si resta, dunque, in attesa di detta riformulazione della lettera i) in mancanza della quale si rende necessaria la soppressione della lettera stessa;
- di aggiungere, alla lettera h) dell'articolo 2, comma 1, la parola "non" dopo la parola "rapporto," come da e-mail pervenuta dal Ministero del lavoro il 21 giugno 2011 alle ore 17.50 nella quale veniva rappresentato quanto segue: "art.2 comma 1 lettera h: Si tratta di un principio generale già oggi desumibile in via interpretativa, secondo la prassi invalsa nella contrattazione collettiva. Rispetto alla normativa attuale, garantisce una maggiore coerenza con la prassi contrattuale. E' ipotizzata come possibilità. Il prolungamento è pari ad un massimo di 30 giorni e deve tenere conto in ogni caso del fatto che la durata del contratto di apprendistato viene dimezzata da sei a 3 anni (vedi art. 4)".

\*\*\*

*m*



00390647618457

Circa il punto I bis si fa presente quanto segue:

- A) Qualora il testo posto all'approvazione dovesse essere quello pervenuto con allegata mail del Ministero del lavoro delle ore 9,23 del 23 giugno 2011, denominato "Testo definitivo del 22 giugno", e trasmesso anche a codesto Gabinetto, si ribadisce il parere contrario già anticipato da questo Dipartimento con mail odierna delle ore 10,13. In particolare con l'allegata e-mail delle ore 10,13, si segnala la necessità di apportare le seguenti modifiche:
- all'articolo 2, comma 1, eliminare la lettera i) sulla quale si esprime parere contrario: trattasi di modifica per la prima volta sottoposta allo scrivente o diretta ad ampliare significativamente il numero di apprendisti con oneri strutturali, non compensati, a carico della finanza pubblica di fatto aggirando i limiti numerici di assunzioni in apprendistato;
  - all'articolo 2, comma 1, alla lettera h) aggiungere la parola "non" come da e-mail pervenuta dal Ministero del lavoro in base alla quale "art.2 comma 1 lettera h: Si tratta di un principio generale già oggi desumibile in via interpretativa, secondo la prassi invalsa nella contrattazione collettiva. Rispetto alla normativa attuale, garantisce una maggiore coerenza con la prassi contrattuale. E' ipotizzata come possibilità. Il prolungamento è pari ad un massimo di 30 giorni e deve tenere conto in ogni caso del fatto che la durata del contratto di apprendistato viene dimezzata da sei a 3 anni (vedi art. 4)".

Successivamente il Ministero del lavoro, in risposta alla citata e-mail dello scrivente delle ore 10,13 ha trasmesso, anche a codesto Gabinetto, l'allegata e-mail del 23 giugno delle ore 10:36 nella quale si afferma che, con riferimento:

- alla lettera i) dell'articolo 2, comma 1 l'intendimento non sarebbe quello di ampliare il numero di apprendisti, in quanto i soggetti verrebbero stabilizzati in qualità di dipendenti e ne conseguirebbe nessun mutamento rispetto alla legislazione vigente. In tal caso il Ministero del lavoro si dichiara disponibile per una formulazione più chiara e pertanto si rimane in attesa di una necessaria formulazione sostitutiva della lettera i) ovvero della soppressione della stessa;
- alla lettera h) dell'articolo 2, comma 1 il Ministero del lavoro dichiara superata la e-mail trasmessa dallo stesso ministero del lavoro affermando la necessità di non porre alcun limite temporale all'eventuale prolungamento del contratto per talune fattispecie che dovessero presentarsi (malattia, infortunio od altra causa involontaria) per il lavoratore.

Si resta quindi in attesa di acquisire il nuovo testo.

- B) Qualora il testo fosse quello esaminato nel corso della riunione tecnica del 21 giugno scorso, e trasmesso in data odierna via fax da codesto Gabinetto alle ore 12,15, si ribadisce che il parere favorevole all'ulteriore corso del medesimo provvedimento è subordinato, altresì, al ripristino all'articolo 7, comma 8, del necessario concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, già presente nel testo restituito bollinato dallo scrivente con nota 26 maggio 2011.

M Il Ragioniere Generale dello Stato

Carro





*Ministero dell' Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP/88/LAV/9488

14 LUG. 2011

Roma,


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante "Testo Unico dell'apprendistato".

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto, munito del "visto" del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, pervenuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota n. 4/UL/3437/L del 13 luglio 2011, che si allega.

IL CAPO DELL'UFFICIO  


267  
2



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO VII

Roma, **14.LUG.2011**

All'Ufficio legislativo - Economia  
Sede

Prot. n.81723  
Rif. Prot. Entrata n.  
All.1  
Risposta a nota n. 04/UL/3437/L del 13/7/11

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Testo Unico dell'apprendistato". Testo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, trasmesso, anche a codesto Ufficio, dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota sopra distinta.

Al riguardo, nel rappresentare che non si hanno osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il provvedimento in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conti*

|  |
|--|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<br>UFFICIO DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'<br>Ufficio Legislativo - Economia |
| 14 LUG. 2011   |
| 9487   |
| Prot. n. ....  |



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo

URGENTISSIMO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 13/07/2011

Prot. 04 / UL / 0003437 / L

Al Ministero Economia e Finanze

- U.L. Economia

(c.a. Cons. Giuseppe Chinè)

c. p.c.: Ministero Economia e Finanze

Ragioneria Generale dello Stato

(c.a. Dr. Mario Canzio)

LORO SEDE

14

9657

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Al fine della prosecuzione dell'iter di approvazione dello schema di decreto in oggetto, si chiede di voler procedere alla bollinatura del testo in allegato (che viene contestualmente inviato anche in formato elettronico), atteso che il DAGL della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato la necessità della nuova bollinatura in considerazione delle modifiche intervenute in sede di esame in Conferenza Stato-Regioni.

Si rappresenta, ad ogni buon conto, che alla riunione della Conferenza del 7 luglio scorso che ha sancito l'intesa sullo schema di decreto allegato erano presenti rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Si segnala l'urgenza della questione e si ringrazia in anticipo.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Cons. Claudio Contessa)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30, LETTERA C), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 46, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché l'articolo 14 del citato decreto legislativo 124 del 2004;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011;

Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;



## E M A N A

il seguente

## Testo Unico dell'apprendistato

## Art. 1

*Definizione*

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

## Art. 2

*Disciplina generale*

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro





subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione della norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

#### Art. 3

##### *Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

#### Art. 4

##### *Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005,



n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.

#### **Art. 5**

#### *Apprendistato di alta formazione e di ricerca*

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attongono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.



3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 6

##### *Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze*

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

#### Art. 7

##### *Disposizioni finali*

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella



erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adoterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente



articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30, LETTERA C), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 46, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso degli ultimi anni si è registrata una notevole diminuzione dei contratti di apprendistato che, come noto, sono il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. E' aumentato in termini rilevanti, inoltre, il tasso di disoccupazione giovanile, che è superiore di oltre tre volte a quello degli adulti.

Si spiega così l'urgenza di ridefinire i canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando quei contratti di qualità che, come l'apprendistato, si fanno apprezzare per la componente formativa utile non solo al giovane, ma anche al sistema delle imprese per acquisire nuove competenze in relazione a quelli che sono i fabbisogni professionali del futuro.

L'istituzione di un sistema normativo *certo* in tema di apprendistato è stata resa più difficoltosa dalle numerose aree di intersezione tra materie rimesse alla potestà legislativa statale e materie rimesse alla potestà legislativa regionale.

In molte Regioni manca ancora la legge regionale di attuazione della od. "legge Biagi", laddove, in generale, su tutto il territorio nazionale la normativa è pienamente applicabile a "macchia di leopardo".

L'incertezza normativa in tema di apprendistato è recentemente aumentata a seguito della sentenza n. 176 del 2010 della Corte Costituzionale che ha ritenuto in contrasto con la Costituzione la definizione, in via sussidiaria, di un autonomo canale di apprendistato professionalizzante per la formazione esclusivamente aziendale (art. 49, comma 5-*ter*, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto nel 2008).

Ciò non significa il venir meno della possibilità di un contratto di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale. Più semplicemente, la Corte Costituzionale ha voluto chiarire che anche l'apprendistato con formazione esclusivamente aziendale deve inserirsi in un percorso predeterminato frutto, *ex ante*, della intesa tra Regioni e parti sociali e verificabile, *ex post*, dall'attore pubblico e, segnatamente, dalle Regioni chiamate a certificare gli esiti della formazione erogata al lavoratore.

Appare allo stato necessario attuare un intervento normativo di carattere unificante il quale conferisca finalmente piena operatività ai tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente, ovvero l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In questo contesto si colloca il presente schema di decreto legislativo per la riforma dell'apprendistato, volto a dare attuazione alla delega di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro"). Tale disposizione, in particolare, differisce i termini per l'esercizio della delega – scaduta e non attuata – già prevista dall'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concedendo al Governo il termine di 24 mesi per



definire una nuova disciplina dell'istituto.

I criteri e i principi direttivi previsti per l'esercizio della suddetta delega, da attuare previa intesa con le Regioni e le parti sociali, sono quelli di cui all'art. 1, comma 33, della stessa legge n. 247 del 2007, ossia: il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva; l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese; l'adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato e, con preciso riferimento alla tipologia professionalizzante, l'individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina.

Lo schema di decreto legislativo recepisce non solo i principi e criteri direttivi della delega, ma anche gli indirizzi condivisi da Governo, Regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato e, più in generale, nella intesa del 17 febbraio 2010 contenente le linee guida per la formazione in Italia.

Lo schema di decreto legislativo ha forma giuridica del Testo Unico, nell'ottica della massima semplificazione, e si compone di soli 7 articoli che individuano una disciplina completa e organica dell'istituto, valida sia per il settore privato che per quello pubblico.

L'articolo 1 definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

La natura stabile, a tempo indeterminato, del contratto è già da tempo indiscussa, con la precisazione che è da riferire alla componente contrattuale, essendo invece quella formativa necessariamente definita nel tempo tramite la previsione di una durata, ossia di un termine finale. Una volta conclusa la fase formativa del contratto, infatti, lo stesso prosegue tra le parti senza soluzione di continuità, salvo recesso del datore di lavoro – o del lavoratore – ai sensi dell'art. 2118 c.c.

La disposizione in questione, infatti, viene espressamente richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. m), del presente provvedimento per l'ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro al termine del percorso formativo.

Anche in tema di finalità, l'articolo 1 non innova rispetto al passato, ma, lasciando implicito lo scopo di istruire e formare i giovani attraverso il lavoro, valorizza piuttosto le potenzialità del contratto rispetto all'occupazione dei giovani e alla loro stabilizzazione. L'apprendistato consente infatti a questi ultimi un ingresso qualificante e qualificato nel mercato del lavoro e, in virtù della componente formativa che lo caratterizza, offre loro la possibilità di acquisire competenze, conoscenze e professionalità facilmente spendibili.

Vengono in ogni caso confermate le tre tipologie di apprendistato già previste dagli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003, tuttavia rinominandole e precisandole alla luce delle criticità emerse in sede applicativa.

L'articolo 2 declina e definisce in un'unica norma, valida in generale per tutte e tre le tipologie di cui al precedente articolo 1, la regolamentazione degli aspetti economici, normativi e previdenziali dell'apprendistato. Esso rimette la disciplina del contratto ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



Tale previsione innova fortemente rispetto al passato, con il preciso obiettivo, da un lato, di responsabilizzare e coinvolgere maggiormente le parti sociali, e, dall'altro, di semplificare l'istituto e uniformare a livello nazionale la disciplina, così anche da favorire l'immediata e piena attuazione. La previsione è coerente con i già citati principi e criteri direttivi di cui alla delega del 2007, che indirizzavano verso il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva e l'individuazione di meccanismi in grado di garantire un'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio italiano.

Viene confermata, innanzitutto, la forma scritta per il contratto e la si estende esplicitamente al piano formativo individuale, che può essere predisposto anche sulla base di modelli elaborati dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di riferimento. A differenza di quanto previsto dal quadro normativo previgente, si stabilisce tuttavia che il piano formativo individuale sia definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, e dunque non necessariamente in modo contestuale. Ciò consente sul versante pratico e operativo di procedere in tempi rapidi con l'assunzione dell'apprendista e, su quello progettuale, di elaborare un piano formativo che sia il più possibile personale e rispondente al profilo del giovane, che l'azienda in quel lasso di tempo può conoscere e valutare.

In tema di trattamento economico, l'articolo 2 conferma il divieto di retribuire gli apprendisti secondo tariffe di cottimo, e la possibilità di ricorrere al sistema del sottoinquadramento o a quello della percentualizzazione. Nella prima ipotesi, in particolare, è consentito al datore di lavoro di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto; nella seconda ipotesi, invece, è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio. Le due soluzioni sono per espressa previsione tra loro alternative e dunque non cumulabili, precisazione resa necessaria per risolvere l'incertezza registrata negli anni precedenti proprio in punto di compatibilità tra i due meccanismi di calcolo della retribuzione degli apprendisti.

Viene poi ribadita la necessità della presenza di un tutore o di un referente aziendale e la registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino. Sulla base degli esiti del percorso di formazione seguito dall'apprendista, all'interno e all'esterno dell'azienda, viene confermata la possibilità di riconoscere allo stesso una qualifica professionale ai fini contrattuali, nonché le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti.

All'articolo 2 vengono altresì confermate le disposizioni previdenziali e assicurative oggi vigenti e vengono indicati limiti quantitativi per le assunzioni in apprendistato, ricalcando quanto già previsto dall'art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.

L'articolo 3 definisce la prima tipologia di apprendistato, ossia il contratto di "*apprendistato per la qualifica professionale*", intesa alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, come definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'articolo 3 riprende, senza innovazioni di rilievo, le previsioni di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("*Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*").

L'articolo 4 definisce la tipologia dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e ne declina le relative specificità. Il comma 1, senza nulla innovare rispetto a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, precisa che possono essere assunti con





contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale – un tempo qualificazione professionale ai fini contrattuali – i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, nonché i soggetti che abbiano compiuto i diciassette anni e siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del d.lgs. n. 226 del 2005, ossia presso un istituto professionale.

Un elemento di novità risiede, invece, nella espressa previsione dell'applicabilità dell'istituto in esame in riferimento a tutti i settori di attività, pubblici e privati. In precedenza ai due settori si applicavano due normative differenti: al settore pubblico la disciplina di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, mentre al settore privato quella di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 (e solo in via sussidiaria e transitoria quella di cui all'art. 16 della legge n. 196 del 1997). Un'ulteriore novità risiede nell'applicabilità dell'istituto ai lavoratori in mobilità, a prescindere dall'età, espressamente prevista dall'art. 7, comma 4, del provvedimento, alla cui analisi nella presente relazione si rimanda.

Per quanto attiene ai profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, la formazione viene sostanzialmente ricondotta allo sviluppo di competenze tecnico-professionali e specialistiche da un lato, e allo sviluppo di competenze di base e trasversali dall'altro.

Il presente provvedimento valorizza, per questa fattispecie, il ruolo della autonomia collettiva, rinviando ad accordi interconfederali e ai contratti collettivi per la definizione delle modalità di erogazione della formazione per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, in ragione dell'età dell'apprendista e della qualificazione contrattuale da conseguire.

La disposizione, fortemente innovativa rispetto al passato, pone le condizioni per progettare percorsi formativi coerenti con i fabbisogni di settore e del territorio, non solo rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva, ma riconoscendo l'impresa come sede per lo sviluppo delle professionalità, e il lavoro come mezzo per la formazione, come già riconosciuto e sottoscritto da Governo, Regioni e parti sociali nell'intesa del 17 febbraio 2010, contenente le Linee guida per la formazione nel 2010. La formazione finalizzata allo sviluppo di competenze tecnico-professionali potrà essere finanziata con le risorse dei fondi paritetici interprofessionali in concorso delle Regioni.

La formazione per lo sviluppo delle competenze di base e trasversali è invece realizzata per mezzo dell'offerta formativa pubblica, internamente o esternamente all'azienda. Con riferimento al monte ore complessivo della formazione, sono previste almeno quaranta ore di formazione per il primo anno di apprendistato e ventiquattro per il secondo.

L'articolo 5 contiene le disposizioni che disciplinano l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Oltre a prevedere un apposito contratto di apprendistato per la ricerca, il provvedimento introduce la possibilità, nell'ambito della legislazione vigente, di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti coinvolti nel praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie o per esperienze professionali.

L'articolo 6 interviene a bilanciare l'assetto della nuova disciplina, che, coerentemente con i principi della delega del 2007, valorizza e rafforza l'autonomia della contrattazione collettiva, prevedendo, da un lato, la definizione di un sistema pubblico di standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione e di certificazione, e precisando, dall'altro, che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili professionali di riferimento vengono agganciati a quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria, da integrare, se necessario, con intese specifiche sottoscritte anche in corso della vigenza contrattuale.



Riprendendo una previsione già contenuta nell'articolo 52 ("Repertorio delle professioni") del d.lgs. n. 276 del 2003, viene disposta la istituzione di un repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, prorogata al 2011 e 2012 dall'Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011.

Il punto 5 della citata Intesa prevede la definizione di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale di "valutatori/certificatori", valorizzando il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali, che siano in grado di riconoscere, valutare e certificare le effettive competenze dei lavoratori, comunque acquisite.

Al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato, il repertorio è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 7 reca le disposizioni finali, in primo luogo confermando e rafforzando il regime sanzionatorio vigente.

Allo stesso modo viene confermato l'attuale regime di incentivi economici e normativi.

Per l'ipotesi, prevista dallo schema di decreto, di assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità si prevede che per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

Inoltre, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del provvedimento *de quo* vengono espressamente abrogate la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 nonché gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per i settori in cui la disciplina dettata dal provvedimento non è immediatamente operativa troveranno applicazione, in via transitoria, le regolazioni vigenti.

Per consentire l'armonizzazione, nella materia in esame, delle discipline applicabili al lavoro privato e di quelle applicabili al lavoro pubblico, l'articolo 7 stabilisce che ai fini dell'applicazione del contratto di apprendistato nei settori di attività pubblici, venga adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 9 dell'articolo 7, inoltre, espressamente prevede che nell'attesa della riforma degli incentivi all'occupazione, continuano a trovare applicazione gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo in esame.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30, LETTERA C), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 46, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.**

**RELAZIONE TECNICA**

Il presente schema di decreto legislativo si propone l'obiettivo di ridefinire la disciplina dell'apprendistato secondo i principi e criteri direttivi della delega già prevista dall'art. 1, comma 30, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 i cui termini - tenuto conto del mancato esercizio della stessa da parte del Governo - sono stati differiti per ulteriori ventiquattro mesi dall'art. 46, comma 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "Collegato lavoro").

Tra le finalità del provvedimento -che viene fortemente raccomandato come strumento importante per conseguire il tasso di occupazione target stabilito dalla Strategia 2020 dell'Unione Europea- vi è quella di semplificare i canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso una migliore definizione del quadro giuridico ed istituzionale sotteso all'istituto dell'apprendistato. L'intervento regolatorio intende peraltro prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) che spesso, impropriamente, sono stati utilizzati in alternativa al contratto di apprendistato.

In tal senso vengono recepiti i principi sanciti nelle intese raggiunte da Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali per la definizione di Linee Guida per la formazione (del 17 febbraio 2010) e per il rilancio dell'apprendistato (del 27 ottobre 2010). Con l'intesa 17 febbraio 2010, in particolare, si è concordato sulla necessità di valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l'esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria).

Con riferimento alla possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, si rappresenta che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo espressamente prevede che per tale categoria di lavoratori trova applicazione esclusivamente il regime contributivo agevolato vigente di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

In definitiva, il decreto in questione si sostanzia in un complessivo intervento di riordino e semplificazione della disciplina in materia di apprendistato, il quale lascia sostanzialmente inalterate le finalità dell'istituto ma riordina alcune delle caratteristiche delle tipologie e dei requisiti soggettivi di accesso contemplati dalla previgente disciplina, senza determinare tuttavia



conseguenze sulla platea finale dei destinatari, e soprattutto senza modificare gli oneri sostenuti a legislazione vigente in termini di agevolazioni contributive per tale tipo di contratto.

Queste considerazioni valgono con riferimento ad una importante novità prevista da questa riforma, vale a dire alla riduzione da sei a tre anni della durata massima dell'apprendistato professionalizzante (ovvero a cinque anni per specifiche figure dell'artigianato), il che comporta una riduzione della platea interessata con riferimento alla quota di soggetti per i quali la durata del contratto avrebbe superato i tre anni con contestuale riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica.

E' altrettanto opportuno sottolineare che la riforma qui prevista comporta una riduzione delle ore di formazione che passano ad un limite massimo di 120 nel triennio, innovando profondamente rispetto al precedente che prevedeva un limite di 120 ore annuo per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Allo stesso tempo, nondimeno, al fine di recuperare soggetti che evadono i percorsi formativi -e conseguire così anche uno degli obiettivi della Strategia 2020 dell'Unione Europea- è prevista la possibilità di estendere a quattro anni la durata massima dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel caso di percorso formativo di diploma professionale quadriennale (la durata del contratto è legata agli anni necessari al compimento del percorso formativo) e l'apprendistato di primo livello di apprendistato è ora stipulabile fino al venticinquesimo anno dell'apprendista.

Infine, è ribadita una prassi già diffusa nella contrattazione collettiva, quella della sterilizzazione di taluni periodi di vita dell'apprendista (malattia, infortunio o altra causa involontaria) ai fini del computo del rispetto della durata massima del contratto, il cui impatto finanziario, proprio per la natura residuale del fenomeno, è assolutamente marginale e comunque già presente nei profili comportamentali scontati a legislazione vigente.

Nei termini sopraesposti, alla luce delle modifiche apportate che si compensano nel loro impatto finanziario (con particolare riferimento al riequilibrio delle durate massime previste per i contratti in esame), e nel rispetto dei criteri di esercizio della delega innanzi richiamata, lo schema di decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

14 LUG. 2011



*[Handwritten signature]*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragliere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

13-LUG-2011 16:41 Da:

A:0647614406

P.17/19

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

## REPORT

## Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso solo i punti 1, 1bis, 6bis e 6ter all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

- 1) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183. **SANCITA INTESA**
- 1bis) Parere sullo schema di decreto che modifica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 concernente "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". **PARERE RESO**
- 6bis) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. **PARERE RESO**
- 6ter) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. **PARERE RESO**

Il Direttore  
Cons. ERMENEGILDA SINISCALCHI



Roma, 11 luglio 2011

Le parti firmatarie della presente intesa, presa visione dell'accordo intervenuto in conferenza Stato-Regioni il 7 luglio scorso sulla riforma dell'apprendistato, dichiarano di condividerne i contenuti essenziali ai fini della consegna del testo alle commissioni parlamentari competenti, ove si riservano di formulare osservazioni di natura tecnica.

Il governo si impegna a riconvocare le parti al termine dei lavori parlamentari per la definitiva approvazione della riforma dell'apprendistato in Consiglio dei Ministri.

Le parti firmatarie della presente intesa, in coerenza con le linee guida per la formazione del Ottobre 2010, convengono inoltre, attraverso la istituzione di specifici tavoli tecnici, di avviare il confronto su tirocini formativi e di orientamento, stato della spesa del FSF, e per la definizione di un avviso comune per la revisione dell'istituto delle Collaborazioni a progetto in sostanziale monocommitenza.

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI *Maria Lorenza*

CGIL *Giuseppe* LETTERA RUGGATA

CISL *Giuseppe*

UIL *Giuseppe*

UGL *Giuseppe*

CISAL *Cesca Galante*

CONFISAL *Pizzonia*

SINPA *Elisabetta Gatti*

CONFINDUSTRIA *Giuseppe*

~~CONFEDERAZIONE ITALIANA~~

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

CONFAPI *Antonio*

ABI

ANIA

CONSERVIZI *Giuseppe*



- CONFETRA.....
- CONFARTIGIANATO..... *Lisa Giordani*
- CNA..... *Silvia*
- CASARTIGIANI..... *GB*
- CLAAI..... *Pa. Baccaro*
- CONFAGRICOLTURA..... *Luca Del Verde* CON RISERVA DI DOCUMENTO
- COLDIRETTI..... *Mario Ferraro* E/ RISERVA DI DOCUMENTO
- CIA..... *Roberto* con riserva di documento
- COPAGRI..... *Minicelli*
- LEGA COOPERATIVE..... *Margherita*
- CONFCOOPERATIVE..... *Valentini*
- UNCI..... *13 NATI NA ARICENTE PE ECA FO PREZ* / *SECRETARIA*
- AGCI..... *Franco Ferraro*
- UNICOOP..... *Roberto*
- CIDA..... *Antonio*
- CONFEDIRMIT..... *Franco Ferraro*
- CUQ.....
- CIU-UNIONQUADRI..... *Luigi*
- CONFAIL..... *MARIA ROSA* P. C. B. M. V. S.
- CONFEDERTECNICA..... *Luigi*
- CONFPROFESSIONI..... *Luigi* *Franco Ferraro* *Franco Ferraro*
- ASSOLAVORO..... *Luigi*
- CONFEDERDIA..... *Luigi*
- CIPA..... *Franco Ferraro*





CONFEDERAZIONE  
GENERALE  
ITALIANA  
DEL LAVORO

Roma, 11 luglio 2011

Al Coordinatore e Coordinatore vicario  
IX Commissione Conferenza delle Regioni e  
Province autonome  
Gianfranco Simoncini  
Gianni Rossoni

Oggetto: apprendistato

Gran parte dei punti indicati dalla CGIL nella lettera inviata al Ministro e alle Regioni sono entrati a far parte del nuovo testo unico dell'apprendistato.

In particolare la riduzione della durata massima a 3 anni e la previsione di una durata minima, la quantità di formazione, il ruolo sovraordinato del CCNL, il repertorio delle professioni e i meccanismi pubblici di certificazione, il non poter più sommare sottoinquadramento e percentualizzazione del salario dell'apprendista.

Sia pure in modo non prescrittivo fa parte del testo anche la possibilità, affidata ai contratti, della conferma di una quota di apprendisti al fine di poter procedere a nuove assunzioni; aspetto su nostra richiesta chiarito e confermato dal Ministro nella riunione odierna.

Pernangono invece contrarietà nel merito dell'uso dell'apprendistato per i lavoratori in mobilità e per la somministrazione (sia pure solo per il tempo indeterminato).

Resta fermo il dissenso, già più volte segnalato sull'avvio dell'apprendistato dai 15 anni di età. Ribadiamo al Coordinamento delle Regioni, che hanno la diretta responsabilità dell'apprendistato per l'acquisizione di una qualifica professionale, la richiesta di un confronto per definire apposite linee guida.

E' importante che si sia avviato un apposito tavolo su stage e tirocini, mentre deve essere ancora insediato il tavolo sulle collaborazioni.

La contestuale e positiva conclusione anche di questo confronto è decisiva per evitare le forme di cannibalismo esercitate da queste tipologie contrattuali anche e a maggior ragione in presenza del nuovo testo unico.

L'insieme di questi punti segna nel suo complesso un positivo avanzamento rispetto alla attuale legislazione.

Per questo la CGIL dichiara la propria disponibilità a sottoscrivere l'intesa contestualmente alla positiva conclusione del confronto in atto su stage e tirocini.

p. la Segreteria Confederale  
Fulvio Fammoni